



**STATUTO DELLA SOCIETA' ITALIANA DI MICROBIOLOGIA  
AGRARIA, ALIMENTARE E AMBIENTALE**

**ART. 1**

E' costituita l'Associazione denominata Società Italiana di Microbiologia Agraria, Alimentare e Ambientale.

La sua sede è quella del Presidente in carica.

**ART. 2**

La Società non persegue fini di lucro. Essa si propone di contribuire al progresso della scienza e delle sue applicazioni nel campo della microbiologia agro-alimentare e ambientale, avendo riguardo anche alla percezione di questi temi da parte del pubblico e all'insegnamento ai vari livelli.

**ART. 3**

La vita della Società si ispira ai principi delineati nel Codice di condotta professionale, predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea Generale.

**ART. 4**

Per conseguire quanto si propone, la Società potrà:

- a) promuovere studi, ricerche e discussioni;
- b) formare osservatori, laboratori e commissioni di studio;
- c) presentare letture o seminari di Soci o di altre persone invitate dal Consiglio Direttivo;
- d) organizzare convegni;
- e) raccogliere e diffondere informazioni;
- f) curare in proprio o patrocinare la pubblicazione di periodici, notiziari, monografie, raccolte di opere, ovvero altro tipo di materiale bibliografico o documentario;
- g) operare collegamenti con associazioni affini e con altre istituzioni nazionali, internazionali ed estere, nonché con organi tecnici ministeriali, regionali e locali;
- h) favorire collaborazioni e scambi intra- ed interdisciplinari;
- i) amministrare fondazioni e contributi per attuare studi, premiare lavori scientifici e onorare personalità che abbiano acquisito benemerienze eccezionali nel campo d'interesse della Società;
- l) istituire centri di servizi;
- m) intraprendere ogni altro atto od iniziativa per conseguire i proponenti dell'articolo 2.

**ART. 5**

La Società si compone di:

- a) Soci ordinari;

- b) Soci onorari;
- c) Soci sostenitori.

#### **ART. 6**

Soci ordinari sono nominati coloro che per la propria attività possono partecipare attivamente alla vita della Società e che possono dare alla stessa una fattiva collaborazione per il conseguimento dei suoi scopi statutari.

Essi godono dell'elettorato attivo e passivo e compongono l'Assemblea Generale.

#### **ART. 7**

Soci onorari sono nominati coloro che abbiano dato contributi di rilevante e indiscusso interesse nel campo d'attività della Società pur non godendo dell'elettorato attivo e passivo.

#### **ART. 8**

Soci sostenitori sono nominati quanti, persone fisiche o giuridiche o Enti morali, versino annualmente una somma non inferiore a dieci volte la quota sociale dovuta dai soci ordinari. Essi partecipano alla vita della Società pur non godendo dell'elettorato attivo e passivo.

#### **ART. 9**

La qualità di Socio obbliga al rispetto dello Statuto e del Regolamento e all'osservanza del Codice di condotta professionale.

#### **ART. 10**

Il patrimonio della Società è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà della Società;
- b) contribuzioni, donazioni, lasciti, sovvenzioni da parte di persone fisiche o Enti, elargiti con la specifica destinazione di incrementare il patrimonio;
- c) eventuali eccedenze di bilancio destinate ad incrementare il patrimonio.

#### **ART. 11**

Per il conseguimento dei propri scopi statutari la Società dispone:

- a) delle quote sociali;
- b) delle oblazioni volontarie dei Soci;
- c) di sovvenzioni e contributi elargiti da privati o Enti;
- d) dei proventi delle iniziative promosse dalla Società.

#### **ART. 12**

Sono organi della Società:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Assemblea Generale dei Soci;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti;
- e) il Collegio dei Proviviri.

#### **ART. 13**

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società e può compiere tutti gli atti di gestione del patrimonio sia mobiliare, sia immobiliare in nome e per conto della Società. Egli convoca e presiede l'Assemblea Generale e il Consiglio Direttivo e sovrintende alle attività della Società e all'esecuzione delle delibere degli organi sociali; su tali attività, egli relaziona annualmente l'Assemblea Generale.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice-Presidente. Il Presidente dura in carica tre anni e non può essere confermato.

#### **ART. 14**

La Società è retta da un Consiglio Direttivo costituito dal Presidente, dal Vice-Presidente, da tre Consiglieri e da un Tesoriere, eletti tutti dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto. Quando non ne fa già parte con altra qualifica, nel Consiglio Direttivo rientra anche, con voto consultivo, il Presidente del precedente Consiglio.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri non possono essere confermati nella carica. Per tutta la durata del mandato, i componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire le altre cariche sociali previste dagli artt. 16 e 17.

Le cariche non sono retribuite.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali indicate dall'Assemblea Generale e di promuovere, nell'ambito di tali direttive, ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi statutari.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre:

- a) nominare, su proposta del Presidente, un Segretario, scelto fra i Soci che godono dell'elettorato attivo e passivo, anche se non facente parte del Consiglio;
- b) assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione, l'organizzazione e il funzionamento della Società;
- c) predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- d) esaminare le domande di ammissione alla Società, nominare i Soci ordinari o sostenitori e sottoporre a ratifica della prima Assemblea Generale i provvedimenti relativi;
- e) formulare le proposte di nomina dei Soci onorari da sottoporre alla prima Assemblea Generale per l'approvazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando occorre o quando la convocazione sia richiesta da almeno quattro dei suoi componenti elettivi. Le riunioni sono valide quando vi sia la presenza di almeno quattro componenti. Non è ammessa la rappresentanza per delega.

#### **ART. 15**

L'Assemblea Generale è costituita da Soci ordinari. All'Assemblea possono partecipare tutti gli altri Soci senza diritto di voto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, in via ordinaria una volta l'anno e in via straordinaria quando egli ne riconosca l'opportunità. L'Assemblea può essere, altresì, convocata su richiesta motivata di almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto. L'Assemblea ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare:

- a) discute e delibera sulle relazioni dell'attività sociale, determina gli indirizzi di politica generale e le direttive per l'azione da svolgere in relazione agli scopi statutari;
- b) elegge il Presidente, il Vice-Presidente, i Consiglieri, il Tesoriere, i componenti il Collegio dei Revisori dei conti e i componenti il Collegio dei Probiviri;
- c) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- d) fissa l'ammontare delle quote sociali;
- e) ratifica le nomine dei Soci ordinari o sostenitori disposte dal Consiglio Direttivo;
- f) nomina i Soci onorari su proposta del Consiglio Direttivo;
- g) delibera le modifiche allo Statuto vigente, nei modi previsti dall'art. 18;

h) delibera su Codice di condotta professionale di cui all'art. 3;

i) delibera sul Regolamento interno di cui all'art. 19;

l) delibera in caso di scioglimento della Società, nei modi previsti dall'art. 20.

L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza, di persona o per delega, della metà più uno dei Soci aventi diritto al voto, in regola con le quote sociali; in seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei Soci partecipanti.

La rappresentanza per delega è ammessa con il limite di una sola delega per Socio.

#### **ART. 16**

Il controllo della gestione, i riscontri di cassa, la verifica dei bilanci preventivi e consuntivi e l'esame dei documenti e delle carte contabili, sono devoluti ad un Collegio dei Revisori dei conti, composta da tre membri effettivi ed uno supplente, eletti dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto.

Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.

I Revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati. Per tutta la durata del mandato, i Revisori non possono ricoprire le altre cariche sociali previste dagli artt. 14 e 17.

Il Collegio predispose le relazioni al bilancio preventivo e al conto consuntivo che devono essere presentate all'Assemblea Generale unitamente ai bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo.

#### **ART. 17**

La risoluzione di controversie che dovessero insorgere tra Soci e Soci o tra Soci e la Società relativamente all'attività sociale è demandata a un Collegio dei Probiviri composta da tre Soci eletti dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto.

Il Collegio dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere confermati. Per tutta la durata del mandato, i Probiviri non possono ricoprire le altre cariche sociali previste dagli artt. 14 e 16.

#### **ART. 18**

Le modifiche al vigente statuto sono deliberate dall'Assemblea Generale ordinaria. La relativa deliberazione è valida quando siano presenti di persona o per delega i due terzi dei Soci e sia raggiunto il voto favorevole dei due terzi dei votanti.

#### **ART. 19**

Le norme per il funzionamento interno della Società sono stabilite mediante apposito Regolamento, predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea Generale.

#### **ART. 20**

La durata della Società è illimitata.

Lo scioglimento della Società non potrà essere effettuato se non dietro deliberazione dell'Assemblea Generale, mediante votazione a scrutinio palese, col voto favorevole di persona o per delega di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

#### **ART. 21**

Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle leggi vigenti.